DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA

Compilato il 11 luglio 2019 alle 10:07

NUMERO: LOTTO 57

CIG: Z6128E929B

OGGETTO: ACQUISTO AUSILI-SUSSIDI 2017-2018 - LOTTO 57

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO Il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio d'Istituto in data 21/02/2019 con delibera n. 66;

VISTO Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 64 del 21/02/2019;

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTO in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

VISTO in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;

VISTO l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione

Ds Elena Osnaghi
11/07/2019 10:38:47

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA

Compilato il 11 luglio 2019 alle 10:07

degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»;

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

VISTO l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d'Istituto n. 66 del 21/02/2019, con la quale è stato previsto che gli affidamenti di importo superiore a 10.000 euro "Articolo 5 - SCELTA DEL CONTRAENTE Nella scelta del contraente il Dirigente Scolastico è tenuto a rispettare le modalità previste dalla vigente normativa in materia, anche rispetto agli acquisti oltre soglia comunitaria. Per gli acquisti fino a 40.000 Euro, il Dirigente Scolastico raccoglierà almeno tre offerte presenti sul mercato e valuterà il miglior rapporto qualità/prezzo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 del presente Regolamento. Resta inteso che deve trattarsi di persona fisica o giuridica le cui finalità e i cui comportamenti non siano incompatibili con le finalità istituzionali della Scuola. Inoltre, saranno esclusi da ulteriori negoziazioni i soggetti che non abbiano rispettato gli impegni assunti. Articolo 6 - SCELTA DEL CONTRAENTE ACQUISTO SUSSIDI (Attuazione dell'art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - D. Dip. n. 1352 del 5.12.2017 in qualità di Centro Territoriale di Supporto della provincia di Milano). Con riferimento alle procedure relative all' all'acquisto, all'adattamento, alla trasformazione e all'effettivo utilizzo di sussidi didattici, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 (Decreto Dipartimentale 5 dicembre 2017, n. 1352), valutata la necessità di procedere all'effettivo acquisto dei sussidi in qualità di Centro Territoriale di Supposto, come previsto dall'art.4 del D. Dip. n. 1654 del 21-11-2018 all'art.4, il Dirigente Scolastico può operare mediante affidamento diretto fino all'importo di € 40.000,00 tenendo conto, se possibile, delle scelte del fornitore operate dall'Istituzioni scolastiche che hanno presentato richiesta e avendo cura che gli acquisti siano effettuati mediante ORDINE DIRETTO MEPA o TRATTATIVA DIRETTA MEPA (fatto salvo il caso in cui per la tipologia dell'ausilio il prodotto non sia reperibile in MEPA, in tale caso si procederà prescindendo dal MEPA).", al fine di selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica, in attuazione di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018;

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. […]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA);

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA

Compilato il 11 luglio 2019 alle 10:07

VISTO l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia [oppure, nella sola ipotesi di esistenza di Convenzione Consip mancante delle caratteristiche essenziali richieste dalla Istituzione Scolastica] della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali», come rilevato in apposito provvedimento del Dirigente Scolastico n […] del […], trasmesso al competente ufficio della Corte dei Conti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 510 della l. 28 dicembre 2015, n. 208;

VERIFICATO che il servizio o la fornitura è presente sul MEPA e che l'Istituzione Scolastica procederà pertanto all'acquisizione in oggetto mediante TRATTATIVA DIRETTA sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), conformemente a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d'Istituto n. 66 del 21/02/2019;

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

RITENUTO che la Dott.ssa Elena Osnaghi Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua i costi della manodopera sulla base di tabelle emanate dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA

Compilato il 11 luglio 2019 alle 10:07

CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudicazione;

TENUTO CONTO che in caso di affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; inserirà nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: - la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; - [nel caso in cui l'Istituto abbia richiesto e acquisito dall'Operatore una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice] l'incameramento della cauzione definitiva [o nel caso in cui non sia stata richiesta e acquisita dall'Istituto una garanzia definitiva, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto];

TENUTO CONTO che in caso di affidamenti di importo pari o inferiore a 5.000,00 che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; inserirà nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; nel caso in cui l'Istituto abbia richiesto e acquisito dall'Operatore una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice l'incameramento della cauzione definitiva (nel caso in cui non sia stata richiesta e acquisita dall'Istituto una garanzia definitiva, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto);

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l'Istituto non ha richiesto all'Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti ragioni […] e in considerazione del seguente miglioramento del prezzo di aggiudicazione da parte dell'Operatore […], in virtù di quanto previsto dall'ultimo comma del succitato art. 103;

VISTO l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTA la documentazione di offerta presentata dall'affidatario, nonché il Documento di gara unico europeo (DGUE), con il quale l'affidatario medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al presente provvedimento;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA

Compilato il 11 luglio 2019 alle 10:07

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG);

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato a garantire continuità delle prestazioni];

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall'operatore, rispondono ai fabbisogni dell'Istituto, in quanto vi è la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;

TENUTO CONTO:	che il suddetto operatore non costituisce né l'affidatario uscente, né è stato precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento;

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Articolo 1 - Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

Articolo 2 - di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA):

di:	FORNITURE
aventi ad oggetto :	ACQUISTO AUSILI-SUSSIDI 2017-2018 - LOTTO 57
all'operatore economico::	TT TECNOSISTEMI
Partita IVA / Codice Fiscale:	00305120974
per un importo complessivo delle prestazioni pari ad :	7592,20 €
+ IVA:	1670,28 €
Per un totale complessivo IVA compresa di :	9262,48 €

Articolo 3 - di prevedere una durata contrattuale

Dal:	11/07/2019
Al:	09/08/2019
Totale Giorni:	30

Articolo 3 - di autorizzare la spesa complessiva di cui all'articolo 2:

da imputare sul seguente Aggregato/Progetto del Programma Annuale 2019:	A07 CTS - Acquisto Sussidi 2017/2018

Articolo 4 - di nominare la Dott.ssa Elena Osnaghi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA

Compilato il 11 luglio 2019 alle 10:07

Articolo 5 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Elena Osnaghi (Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005)